



COMUNE DI PARMA

Regolamento per servizi funerari gratuiti per indigenza o disinteresse

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.109 /35 del 27.6.2005,
e sostituita integralmente con deliberazione del Consiglio comunale n. 2018/54 in data
02/07/2018**

Art. 1. Condizioni per il funerale gratuito

1. Qualora siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari tenuti ai sensi dell'art.433 del C.C., sono gratuiti e posti in carico al Comune i seguenti servizi:
 - il servizio funebre, ovvero fornitura della cassa e trasporto del feretro;
 - la sepoltura in campo comune o la cremazione, ove ricorrano le condizioni autorizzatorie e unicamente nei casi di indigenza dei familiari. In questi casi le ceneri saranno conferite nel cinerario comune;
 - il disbrigo delle pratiche inerenti le modalità di sepoltura;
 - l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.
2. E' considerato indigente il defunto che percepiva in vita, dall'Amministrazione comunale, il sussidio integrativo al minimo vitale. Saranno considerati in stato di bisogno i familiari del defunto tenuti ai sensi dell'art.433 del C.C. che sono in possesso di un valore ISEE, in corso di validità, inferiori alla soglia che sarà periodicamente stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Qualora non ricorra il presupposto di cui al comma che precede, l'eventuale disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui sopra, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sessanta giorni dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, le spese per il servizio funebre fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. **Nel caso in cui atti di interesse per il defunto, successivi alle esequie, avvengano da parte di familiari in manifeste condizioni di disagio economico, i cui criteri di verifica sono demandati ad ADE e/o all'Amministrazione comunale, essi sono esonerati dal rimborso delle spese sostenute dal Comune (così come emendato in Aula).**
5. E' consentito alla rete amicale del defunto e/o a comunità esterne alla famiglia, di sostenere le spese in sostituzione del Comune

6. Il Comune è competente per i deceduti residenti e, indipendentemente dalla residenza, per i decessi avvenuti nel proprio territorio.
7. Per i funerali effettuati dal Comune di Parma per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune di Parma potrà rivalersi sul Comune di residenza.
8. **Lo svolgimento del servizio funebre di cui al presente articolo è reso noto con sufficiente anticipo, con modalità da definire tramite determinazioni organizzative, alle principali confessioni religiose, per un'eventuale presenza al servizio stesso (così come emendato in Aula).**

Art. 2. Interventi per difficoltà informative

In caso di difficoltà nel reperimento dei famigliari o della definizione della situazione economica, trascorsi 15 giorni dal decesso si procede con tumulazione provvisoria per un periodo di 60 giorni, trascorsi i quali senza che vi sia stato nessun intervento da parte dei medesimi, si procederà d'ufficio all'inumazione. Qualora la persona risultasse non indigente, il Comune potrà anche in un secondo momento rivalersi nei confronti di parenti rintracciati successivamente secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 – 2032 Cod. Civile o ricorrendo agli usuali strumenti civilistici per la ripetizione della somma anticipata, sino ad attivare la procedura d'iscrizione a ruolo.

1. Nei casi di persone decedute non in carico ai Servizi Sociali del Comune di Parma, *le strutture sanitarie presso le quali sono giacenti i loro cadaveri collaboreranno con i servizi del Comune di Parma al fine di acquisire* gli elementi informativi utili alla valutazione della sussistenza dei presupposti per i servizi funerari gratuiti.

Art. 3. Disposizione finale

Con provvedimenti della Giunta Comunale o dirigenziali si definiranno gli aspetti procedurali e organizzativi, tenuto conto del contratto di servizio con il Gestore dei Servizi Cimiteriali, Ade spa,, che ha trasferito allo stesso gestore l'onere dei servizi istituzionali obbligatori, tra i quali rientrano i funerali gratuiti. Nei medesimi atti saranno definite le specifiche volte a garantire il giusto decoro del servizio.